

SI COMUNICHI A: ANU. MAURO TASIN DI TRENTO - FAX 0461 882534



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 16/2014, C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. A. GIULIANI

Dr. A. MANTOVANI

Dr. M. ATTANASIO

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE rel.

Nella procedura di concordato preventiva aperta su ricorso proposto da Domonet S.r.l. la società, dopo essere stata convocata innanzi al Giudice Delegato a seguito della comunicazione del Commissario Giudiziale di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177 l. fall., ha depositato un atto con il quale, da un lato, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di concordato già proposta, e, dall'altro ha presentato una nuova proposta concordataria.

Quanto alla revoca della proposta, essa è ritenuta dai più ammissibile, discutendosi peraltro se essa debba necessariamente intervenire prima della conclusione delle operazioni di voto ovvero se sia possibile anche in momento successivo, sino all'omologa del concordato - la quale segna sicuramente il momento ultimo ed invalicabile, atteso che, dopo l'omologa, il debitore perde la disponibilità della procedura e dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori.

Nel caso di specie, tuttavia, in cui la proposta concordataria formulata dalla società non ha ottenuto l'approvazione dei creditori, ed in cui l'omologa non potrebbe pertanto giammai essere pronunciata, si impone la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato.

Tanto non efide peraltro la questione concernente la possibilità per la debitrice di proporre una nuova proposta di concordato.

Il solo divieto espressamente comminato dal legislatore è quello previsto dall'art. 161, comma 9°, l. fall., il quale peraltro riguarda l'ipotesi - qui non ricorrente - della domanda di concordato con riserva presentata entro due anni da altro, precedente ricorso proposto ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall. cui non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La mancata previsione di altri divieti non significa però che essi non siano enucleabili dal sistema, non potendo certamente ammettersi che il debitore possa procrastinare la dichiarazione di fallimento o comunque porsi, a suo arbitrio, al riparo da iniziative dei creditori usufruendo dell'ombrello protettivo offerto dall'art. 169 l. fall.

La questione si pone, pertanto, indipendentemente dalla pendenza di istanze per la dichiarazione di fallimento - peraltro sussistente nel caso di specie -, e deve

trovare soluzione sulla base di identici criteri, che impongono di ritenere che il diritto dell'imprenditore a regolare la sua situazione di crisi mediante procedure concorsuali alternative al fallimento incontri un limite invalicabile nell'abuso del diritto (cfr. Cass., n. 18190/2012, secondo la quale *"la possibilità accordata al debitore di proporre al giudice una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla pronuncia di fallimento né tanto meno costitutivo del relativo procedimento, ma mera esplicazione del diritto di difesa del debitore che comunque non gli consente di "disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare", in presenza di una domanda di concordato che s'innesta nella fase prefallimentare già attivata, il giudice fallimentare, che né la può sospendere né deve dichiarare improcedibile l'istanza di fallimento del creditore, è tenuto a bilanciare le opposte iniziative, coordinando quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare. In questa chiave è suo compito verificare in concreto, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il rapporto di priorità tra le procedure previo l'inevitabile apprezzamento circa l'intento sottostante la soluzione pattizia che deve essere esclusa laddove, esprimendo un proposito meramente dilatorio, manifesti un abuso di diritto del debitore, anche alla luce dell'affrancamento di quest'ultimo dal requisito della meritevolezza"*; nello stesso senso Cass., s.u., n. 1521/2013).

Orbene, posto che l'iniziativa del debitore deve certamente considerarsi meramente dilatoria ove questi si limiti a riproporre la medesima domanda di concordato già dichiarata inammissibile, o improcedibile, ovvero non omologata, senza apportare modifica alcuna né alla proposta né al piano, va osservato che nella specie, mentre la proposta concordataria si presenta sostanzialmente immutata, la nuova domanda presentata da Domonet prospetta però "novità" afferenti il piano, rappresentate dall'offerta presentata dall'impresa Fianelli S.r.l. per il completamento degli immobili del cantiere di Mori, e dalla rinnovata disponibilità di Monte dei Paschi di Siena a finanziare (parzialmente) l'operazione effettuando un finanziamento di € 1.850.000,00 – e cioè appunto quelle condizioni che erano venute a mancare nel corso della precedente procedura, e che hanno verosimilmente determinato la mancata approvazione della proposta da parte dei creditori.

Residuano però degli aspetti che non consentono allo stato di ritenere positivamente superato per il debitore il giudizio circa il carattere abusivo della nuova domanda, o che evidenziano profili di inammissibilità della domanda stessa:

- l'offerta dell'impresa Fianelli, pur sicuramente migliorativa rispetto a quella della precedente impresa in quanto comprensiva degli oneri relativi alla progettazione, direzione lavori, sicurezza del cantiere, accatastamento, etc., non è tuttavia un'offerta "blindata", giacché il corrispettivo dell'appalto è stabilito "a corpo", ma sulla base di un computo metrico predisposto da Domonet – computo che, a posteriori, potrebbe rivelarsi erroneo;
- non è dato comprendere se la debitrice abbia tenuto conto degli interessi legali sui crediti privilegiati maturati nel corso della precedente procedura;
- la rinuncia agli interessi legali della Cassa Rurale Mori Val di Gresta venne acquisita in relazione alla pregressa procedura, e non risulta nuovamente confermata dall'istituto di credito;
- trattandosi di concordato in continuità, la misura della percentuale promessa ai creditori chirografari non può essere meramente indicativa;
- il pagamento dei creditori privilegiati è previsto con una dilazione ben maggiore di quella di un anno stabilita dall'art. 186 bis l. fall., entro il quale

essa deve necessariamente essere contenuta affinché possa operare l'esclusione di tali creditori dal diritto di voto - come espressamente previsto dal medesimo art. 186 *bis* - e perché possa elidersi la questione concernente la necessità di un loro autonomo classamento

P.Q.M.

Visto l'art. 162, comma 1°, l.f.


Assegna a Domonet S.r.l. il termine di giorni 12 dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la proposta, il piano e la documentazione presentati conformemente a quanto sopra indicato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione

Così deciso in Trento, li 5 giugno

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani



IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Susi Herzog
F.fo *Gilberto Trentini*

Depositato in Cancelleria il 01 LUG. 2014 IL FUNZIONARIO

Dr. Susi Herzog
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
F.fo *Gilberto Trentini*

IL CASO.it